

23/10/2018



# COMUNE DI TRINO

Provincia di Vercelli  
UFFICIO DEL SINDACO

CITTÀ DI TRINO

REFERATO DI PUBBLICAZIONE N. 24/2018

Publicato all'Albo Pretorio del Comune  
- 8 OTT 2018 - 23 OTT 2018

Trino, li 8 OTT 2018

SINDACO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ORDINANZA N. 100/2018

IL SINDACO

Richiamato l'art. 5 della L. 152/1975 recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico ai sensi del quale è vietato, altresì, l'uso di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Visto il D.M. 23 aprile 2007 emanato dal Ministero dell'Interno con cui è stata adottata la "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione" il cui punto 26 all'interno del paragrafo -Laicità e libertà religiosa- recita testualmente : " In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purchè liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri".

Rilevato che è necessario adottare misure idonee a scoraggiare episodi e azioni delittuose da parte di soggetti potenzialmente pericolosi che possano arrecare pregiudizio all'ordine e alla sicurezza pubblica;

Visti il D.Lgs 267/00 ed in particolare l'art. 54, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125, recante "**Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica**" che conferisce ulteriori poteri ai Sindaci in materia di sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione C.C. n° 9 del 26/03/2007 che stabilisce per la violazione di Delibere, Ordinanze o Regolamenti Comunali una sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 e € 500,00;

## ORDINA

È vietato su tutto il territorio comunale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico l'uso di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, quale a titolo esemplificativo caschi motociclistici al di fuori di quanto previsto dal codice della strada, e qualunque altro copricapo che nasconda integralmente il volto

La violazione della presente Ordinanza, comporta una sanzione amministrativa di € 500,00 conciliabile nei termini di legge;

## AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199. La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione; si dà mandato a tutte le Forze dell'Ordine di far rispettare la presente Ordinanza che verrà trasmessa alla Prefettura per opportuna conoscenza

Trino, 08/10/2018



IL SINDACO

Dott. Daniele Pane